

Regione: LOMBARDIA
Provincia di: BRESCIA
Comune di: CALVISANO

DESCRIZIONE DEI LAVORI

RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E MODIFICHE SOSTANZIALI
ALL'INSTALLAZIONE IPPC DI.MA. SRL,
SITA IN COMUNE DI CALVISANO (BS), VIA CARPENEDOLO 16/A E 16/B,
AUTORIZZATA CON A.I.A. DI CUI ALL'A.D. N. 3634 DEL 13/06/2014 DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

FASE DEI LAVORI

**RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO E MODIFICHE SOSTANZIALI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

DITTA



DI.MA. S.R.L.

Sede legale

Via Dugali Sera, snc - 25018 Montichiari (BS)

Unità locale

Via Carpenedolo, 16/A e 16/B - 25012 Calvisano (BS)

CONSULENTE



ECONORD AMBIENTE S.R.L.

Tel. 030.3750796 – Fax 030.3773669

E-mail: info@eco-nord.it

TITOLO ELABORATO

**RELAZIONE END OF
WASTE "CASO PER
CASO"**

CRONOLOGIA REVISIONI

REVISIONE

DATA

00

MARZO 2024

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. END OF WASTE PRODOTTI	3
2.1 Scheda End of Waste “AGGREGATI NON LEGATI”	5
2.1.1 Adempimenti POPs-REACH-CLP per l’EoW “AGGREGATI NON LEGATI”	9
2.2 Scheda End of Waste “AGGREGATI LEGATI”	18
2.2.1 Adempimenti POPs-REACH-CLP per l’EoW “AGGREGATI LEGATI”	23

1. PREMESSA

Nella presente Relazione si fornisce l'analisi tecnica degli End of Waste per l'autorizzazione "caso per caso" relativa all'impianto DI.MA. Srl sito in Comune di Calvisano (BS), sulla base delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla norma vigente di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come sostituito dalla Legge n. 128 del 02/11/2019, per la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso.

A supporto dell'analisi tecnica, sono state prese come riferimento le "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 - revisione gennaio 2022", approvate con Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 23/02/2022, Doc. n.156/22 (Linee Guida SNPA 41/2022)

2. END OF WASTE PRODOTTI

Dalle lavorazioni svolte presso la Ditta DI.MA. S.r.l. vengono recuperati i rifiuti ancora valorizzabili con caratteristiche conformi alle specifiche norme tecniche di settore, qualora presenti, o ai requisiti specifici degli utilizzatori finali. Da tale attività vengono generati prodotti che rispettano i requisiti previsti dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, nonché le disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva dei prodotti di recupero (End of Waste) che è possibile generare all'interno dell'installazione IPPC:

N. ordine prodotto	Prodotto	Tipologia Prodotto	Caratteristiche Prodotto
1	EoW AGGREGATI NON LEGATI	-	Aggregati industriali NON legati
2	EoW AGGREGATI LEGATI	CONGLOMERATI CEMENTIZI	Prodotto costituito da aggregati di recupero legati con leganti idraulici
3		CONGLOMERATI BITUMINOSI	Prodotto costituito da aggregati di recupero legati con bitume a freddo
4	EoW GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (D.M. 69/2018)	End of Waste ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28/03/2018, n. 69

Il granulato di conglomerato bituminoso (prodotto n. 4) è definito End of Waste ai sensi del D.M. 69/2018, quindi non risulta necessaria la relativa valutazione "caso per caso".

Di seguito si riporta l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati con l'operazione di recupero R5, con l'individuazione dei prodotti ottenibili da ciascun EER.

CODICE EER	DESCRIZIONE	EoW AGGREGATI NON LEGATI	EoW AGGREGATI LEGATI	EoW GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (DM 69/2018)
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia		X	
100102	Ceneri leggere di carbone		X	
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato		X	
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114		X	
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 100116		X	
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	X	X	
100202	Scorie non trattate	X	X	
100903	Scorie di fusione	X	X	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			X
190112	Ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11		X	
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113		X	

Nel proseguo, si riportano le Schede per gli End of Waste “caso per caso” per gli EoW “AGGREGATI NON LEGATI” e “AGGREGATI LEGATI”.

2.1 Scheda End of Waste “AGGREGATI NON LEGATI”

Tipologia Prodotto	Caratteristiche Prodotto
AGGREGATI NON LEGATI	Aggregati industriali NON legati

VERIFICA DEI REQUISITI DELL'ART. 184-TER C.1 - CONDIZIONI PER L'EOW

a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici

L'EoW è costituito da aggregati industriali/artificiali (ottenuti dall'attività della ditta e marcati CE) con caratteristiche prestazionali riconducibili, ad esempio, alle seguenti norme tecniche di settore:

- Norma UNI EN 13242:2008 «Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione delle strade» e s.m.i.;
- Norma UNI EN 12620:2008 «Aggregati per calcestruzzo» e s.m.i.;
- Norma UNI EN 13043:2006 «Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico» e s.m.i.;
- Norma UNI 11531:2014 «Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture - Criteri per l'impiego dei materiali - Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati»;
- Norma UNI EN 13285:2018 «Miscele non legate - Specifiche» e s.m.i.;

Fra le opere di ingegneria civile (richiamate UNI EN 13242:2008), vi può rientrare anche la realizzazione di opere relative alla gestione ordinaria di discariche (formazione di strati di regolarizzazione, di piste interne e/o di strati di copertura giornaliera o provvisoria, strati drenanti, rottura capillare biogas e altre applicazioni simili).

La ditta deve produrre EoW conformi alle norme UNI di settore relative all'EOW commercializzato. Ciascuna norma di settore individua lo scopo specifico a cui la sostanza o l'oggetto è destinato.

b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

Gli EoW prodotti sono normalmente utilizzati in sostituzione di minerali naturali da cava.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

L'impiego di prodotti ottenuti da operazioni di recupero di rifiuti comporta quindi sicuramente una riduzione della quantità di materie prime estratte dall'ambiente.

Descrizione delle tempistiche di stoccaggio del prodotto:

Il prodotto di recupero non è soggetto a degradazione o perdita delle caratteristiche in fase di stoccaggio dopo la produzione: il deposito in attesa del conferimento a terzi è effettuato in conformità con le disposizioni autorizzative per un tempo massimo di 3 anni dalla loro produzione.

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Per dimostrare il rispetto degli standard tecnici la ditta è dotata di sistema della qualità in grado di assicurare il controllo di produzione in fabbrica - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. I parametri da misurare e la frequenza analitica sono riportati nelle norme tecniche che stabiliscono i possibili usi specifici. La frequenza delle verifiche, in particolare, è condotta nel rispetto delle periodicità stabilite dal documento di controllo della produzione in fabbrica. Le caratteristiche degli aggregati recuperati, come da autorizzazione vigente devono essere quelle previste dalle norme tecniche di riferimento utilizzate.

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

L'attività svolta per la produzione dell'EoW in oggetto è costituita dal recupero di rifiuti non pericolosi.

L'autorizzazione vigente dispone una specifica procedura di verifica per l'accettazione dei rifiuti in ingresso.

In riferimento alla possibile presenza di radionuclidi di origine naturale o antropica nei rifiuti gestiti, la ditta è dotata di portale radiometrico ed effettua i relativi controlli sui carichi in ingresso all'impianto di rifiuti costituiti da scorie, disponendo di idonea procedura predisposta da esperto di radioprotezione qualificato.

Sui lotti di EoW prodotto (per lotti inferiori o uguali a 3.000 mc) la ditta effettua le verifiche analitiche prescritte dall'autorizzazione vigente [rif. Quadro B.4 dell'Allegato Tecnico Vigente]; con cadenza almeno semestrale su ciascuna tipologia di aggregato non legato

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

indipendentemente dalla granulometria; viene inoltre effettuata la verifica dell'eco-compatibilità mediante l'esecuzione dei test di ecotossicità in conformità al Regolamento n. 1272/2008/CE del 10.12.2008 e s.m.i. (c.d. "Regolamento CLP) eseguiti secondo metodiche analitiche internazionali riconosciute.

VERIFICA DEI REQUISITI DELL'ART. 184-TER C.3 - CRITERI DETTAGLIATI (CASO PER CASO)

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

Non è ammesso il ritiro di rifiuti pericolosi da destinare alla produzione di EOW ovvero contenenti sostanze di cui al Reg. 2019/1021 in concentrazioni superiori a quelle indicate nell'allegato IV dello stesso regolamento.

La ditta ritira e tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi.

Come da autorizzazione vigente, i rifiuti ammessi alla produzione del prodotto in oggetto sono:

CODICE EER	DESCRIZIONE
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100903	Scorie di fusione

La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi, così come disposto dall'AIA vigente e dettagliato nel "Protocollo di Gestione dei Rifiuti" della ditta.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

L'impianto è autorizzato all'effettuazione delle operazioni R5 e R13 come operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del d. lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. L'operazione di produzione dell'EoW in oggetto si configura come operazione "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche".

Le operazioni svolte sono riconducibili a fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata; a valle delle verifiche analitiche a carattere ambientale, il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti (materiali vergini,

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

altri EoW, anche prodotti da terzi, sottoprodotti). Tali processi e tecniche di trattamento sono compiutamente descritti al quadro B dell'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario

La ditta è dotata di un sistema di selezione granulometrica post-frantumazione in grado di assicurare una suddivisione delle granulometrie necessarie per assicurare e gestire il processo di fabbrica per la produzione degli EoW nel rispetto delle condizioni richiamate dalle norme specifiche. Si veda a proposito quanto riportato nelle "Condizioni per l'EoW", lettera a) e lettera d).

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

La ditta ha in essere un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza ai sensi delle norme UN EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

Il sistema di gestione dei rifiuti è codificato all'interno del Protocollo di Gestione Rifiuti che riguarda anche la procedura di caratterizzazione e di accettazione dei rifiuti in ingresso, i tempi e le modalità stoccaggio degli stessi, le verifiche ambientali e prestazionali effettuate ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e la verifica del rispetto delle norme tecniche di settore.

I lotti di EOW costituiti da aggregati industriali/artificiali - riciclati devono avere un volume massimo di 3000 m³ (§5.1.4 – UNI 11531-1:2014); la ditta applica inoltre il controllo di fabbrica e, come previsto dalle specifiche norme UNI, è adottato un sistema di controllo del processo che assicura il controllo in continuo dei parametri tecnici di produzione.

e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

La ditta redige la Dichiarazione di Conformità del prodotto, redatta avendo cura di prevedere i contenuti del modello previsto dall'allegato DDS 23/09/2021 n. 12584 di Regione Lombardia, per ogni lotto di EoW prodotto. La stessa viene inoltre conservata in copia in azienda.

2.1.1 Adempimenti POPs-REACH-CLP per l'EoW "AGGREGATI NON LEGATI"

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
ADEMPIMENTI POPs:				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW Sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE e s.m.i.?	<p>art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All.IV-V POPs.</p> <p>Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma).</p> <p>Possano essere esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per origine del rifiuto 2. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 3. tramite analisi chimiche specifiche 	POPs	<p>Possano essere presenti POPs nei materiali in ingresso.</p> <p>Sulla base delle procedure di omologa adottate dalla DI.MA. Srl, i POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 non possono essere presenti nei materiali in ingresso in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento stesso.</p> <p>Sono effettuate verifiche in fase di omologa: Compilazione scheda di omologa e verifica analitica da parte del produttore/detentore e/o da parte della DI.MA. Srl.</p>

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	Possono essere presenti POPs nei materiali in ingresso. Sulla base delle procedure di omologa adottate dalla DI.MA. Srl, i POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 non possono essere presenti nei materiali in ingresso in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento stesso. Sono effettuate verifiche in fase di omologa: Compilazione scheda di omologa e verifica analitica da parte del produttore/detentore e/o da parte della DI.MA. Srl.
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All.I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	Considerate le informazioni relative a: - Rifiuti in ingresso sottoposti alle operazioni di recupero - Ciclo produttivo aziendale Non sono presenti nei materiali in ingresso POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento. Inoltre, durante il processo di recupero e produzione del prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO - processo di natura meccanica - non sono aggiunte intenzionalmente, né si formano, sostanze che si configurano come POPs.
ADEMPIMENTI REACH-CLP per l'EOW:				
IDENTITA'				

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	<p>art. 3(1), art.3(2) art. 3 (3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP</p> <p>Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monocomponente • multicomponente • UVCB <p>Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1)</p> <p>Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)</p>	REACH-CLP	<p>Il materiale recuperato si definisce "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO, derivante dalle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (scorie di fusione) come autorizzate presso l'impianto.</p> <p>Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).</p> <p>DI.MA. Srl infatti determina deliberatamente la forma del prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO per soddisfare gli standard di aggregati riconosciuti, come le norme UNI EN 13242:2008, UNI EN 13043:2004, UNI EN 12620:2008 e UNI EN 13139:2003, ed esegue prove ai sensi della norma UNI EN 933-1 per determinarne la distribuzione granulometrica.</p> <p>In fase di lavorazione, al prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO, può essere aggiunto materiale inerte (EoW) ottenuto dal trattamento interno di altri rifiuti o materiali acquistati come naturali (materiali di cava), come sottoprodotti o come EoW prodotti da terzi, già conformi, qualora applicabile, ai dettami del Regolamento REACH.</p>
REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA				

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale). Essendo qualificato come articolo, il prodotto è esonerato dalla registrazione.
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale). Essendo qualificato come articolo, il prodotto è esonerato dalla registrazione.
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	Per i componenti del prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO derivanti dal processo di recupero dei rifiuti, la valutazione non è dovuta in quanto esentati dagli obblighi di registrazione. Gli articoli sono esonerati dalla registrazione REACH.
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	Per i componenti del prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO derivanti dal processo di recupero dei rifiuti, la valutazione non è dovuta in quanto esentati dagli obblighi di registrazione. Gli articoli sono esonerati dalla registrazione REACH.
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, all. VI	CLP	L'AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
7	Etichettatura	Artt.23,29,30,31,33	CLP	L'AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
8	Imballaggio	Art 35	CLP	Il prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è immesso sul mercato non imballato (sfuso).
SCHEDE DATI DI SICUREZZA				
Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 (1) a)	REACH	Non pertinente L'AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero moltopersistente e moltobioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 (1) b)	REACH	Non pertinente. Considerate le conoscenze delle materie prime e del ciclo produttivo, il prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO non contiene sostanze considerate PBT o vPvB.
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 (1) c)	REACH	Non pertinente. Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo ed i risultati delle analisi chimiche effettuate, il prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO non contiene sostanze SVHC riportate in candidate list in concentrazione $\geq 0.1\%$ p/p.
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'AlI. Il Regolamento REACH				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3) a)	REACH	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3) b)	REACH	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.	Art. 31 (3) c)	REACH	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamento CLP				
Miscela non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
15	a) $\geq 0,1$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1,1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).
16	b) $\geq 0,01$ % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A	All. II 2.10	CLP	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).
17	c) \geq un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico $< 0,1$ %,	All. II 2.10	CLP	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).
18	d) $\geq 0,1$ % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e $\geq 0,2$ % in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro	All. II 2.10	CLP	Il "Prodotto" AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è definito articolo in quanto la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione (ad es. per un utilizzo diretto in opere di ingegneria civile/stradale).
VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE				

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
20	Sostanze SVHC≥0,1%	Art. 59 (10) https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, il prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO non contiene sostanze SVHC riportate in candidate list in concentrazione ≥ 0.1% p/p.
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art.58 https://echa.europa.eu/it/authorisation-list	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, il prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO non contiene sostanze soggette ad autorizzazione in base all'Allegato XIV del REACH.
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art.67 https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, non sono previste restrizioni relative al prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO o ai suoi componenti in base all'Allegato XVII del REACH.
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles	REACH	Il prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO non contiene sostanze rilasciate intenzionalmente.
NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art.39,40	CLP	Non applicabile. L'AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art.45 D.lgs 65/2003 https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi	CLP	Non applicabile. L'AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
26	Notifica al database EU Centro Antiveneni PCN (Poison Center Notification)	https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal	CLP	Non applicabile. L'AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW:				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
27	UFI (Unique FormulaIdentifier)	All. VIII https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator	CLP	Non applicabile. L'AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI				
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	Tutti i documenti pertinenti sono conservati presso l'archivio aziendale.
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	Tutti i documenti pertinenti sono conservati presso l'archivio aziendale.
NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD)				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 https://echa.europa.eu/it/scip-database	WFD	Il prodotto AGGREGATO DI RECUPERO NON LEGATO non contiene sostanze rilasciate intenzionalmente.

2.2 Scheda End of Waste “AGGREGATI LEGATI”

Tipologia Prodotto	Caratteristiche Prodotto
CONGLOMERATI CEMENTIZI	Prodotto costituito da aggregati di recupero legati con leganti idraulici
CONGLOMERATI BITUMINOSI	Prodotto costituito da aggregati di recupero legati con bitume a freddo

VERIFICA DEI REQUISITI DELL'ART. 184-TER C.1 - CONDIZIONI PER L'EOW

a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici

L'EoW è costituito da aggregati industriali/artificiali opportunamente dosati e legati tra loro tramite un mix di acqua e cemento/calce (legante idraulico) o legante bituminoso.

La miscela granulare così ottenuta costituisce un misto cementato o un conglomerato cementizio, che viene certificato ai sensi della Norma UNI EN 14227-1:2013 «Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali» oppure conglomerati bituminosi, certificati ai sensi della Norma UNI EN 13108-31:2019 «Miscele bituminose - Specifiche dei materiali - Parte 31: Conglomerato bituminoso legato con emulsione bituminosa», per poi essere impiegati nella costruzione di infrastrutture viarie, nella realizzazione di opere dell'ingegneria civile ed ambientale a carattere non strutturale, nella realizzazione di piazzali civili ed industriali.

Lo stesso materiale è inoltre impiegato in opere accessorie nella gestione ordinaria di discariche (formazione di strati di regolarizzazione, di piste interne e/o di strati di copertura giornaliera o provvisoria e altre applicazioni simili), il tutto in sostituzione di misti cementati o conglomerati cementizi ottenuti a partire da materiali naturali di cava.

Le caratteristiche prestazionali degli EoW sono riconducibili alle seguenti norme tecniche di settore:

- Norma UNI EN 14227-1:2013 «Miscele legate con leganti idraulici - Specifiche - Parte 1: miscele granulari legate con cemento per fondi e sottofondi stradali»;
- UNI EN 13108-31:2019 «Miscele bituminose - Specifiche dei materiali - Parte 31: Conglomerato bituminoso legato con emulsione bituminosa»
- Norma UNI EN 13242:2008 «Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione delle strade» e s.m.i.;

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

- Norma UNI EN 12620:2008 «Aggregati per calcestruzzo» e s.m.i.
- Norma UNI EN 13043:2006 «Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico» e s.m.i.;

La ditta deve produrre EoW conformi alle norme UNI di settore relative all'EoW commercializzato. Ciascuna norma di settore individua lo scopo specifico a cui la sostanza o l'oggetto è destinato.

b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto

Gli EoW prodotti sono normalmente utilizzati in sostituzione di minerali naturali da cava. L'impiego di prodotti ottenuti da operazioni di recupero di rifiuti comporta quindi sicuramente una riduzione della quantità di materie prime estratte dall'ambiente.

Descrizione delle tempistiche di stoccaggio del prodotto:

I prodotti legati, per le loro caratteristiche, non possono essere stoccati a lungo: la loro produzione è subordinata alla pianificazione delle consegne e, conseguentemente, i prodotti vengono consegnati al destino in tempi brevi dalla loro produzione.

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti

Per dimostrare il rispetto degli standard tecnici la ditta è dotata di sistema della qualità in grado di assicurare il controllo di produzione in fabbrica - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106. I parametri da misurare e la frequenza analitica sono riportati nelle norme tecniche che stabiliscono i possibili usi specifici. La frequenza delle verifiche, in particolare, è condotta nel rispetto delle periodicità stabilite dal documento di controllo della produzione in fabbrica. Le caratteristiche degli aggregati recuperati, come da autorizzazione vigente devono essere quelle previste dalle norme tecniche di riferimento utilizzate.

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

L'attività svolta per la produzione dell'EoW in oggetto è costituita dal recupero di rifiuti non pericolosi.

L'autorizzazione vigente dispone una specifica procedura di verifica per l'accettazione dei rifiuti in ingresso.

In riferimento alla possibile presenza di radionuclidi di origine naturale o antropica nei rifiuti gestiti, la ditta è dotata di portale radiometrico ed effettua i relativi controlli sui carichi in ingresso all'impianto di rifiuti costituiti da scorie, disponendo di idonea procedura predisposta da esperto di radioprotezione qualificato.

Sui lotti di EoW prodotto la ditta effettua le verifiche analitiche prescritte dall'autorizzazione vigente [rif. Quadro B.4 dell'Allegato Tecnico Vigente].

VERIFICA DEI REQUISITI DELL'ART. 184-TER C.3 - CRITERI DETTAGLIATI (CASO PER CASO)

a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero

Non è ammesso il ritiro di rifiuti pericolosi da destinare alla produzione di EOW ovvero contenenti sostanze di cui al Reg. 2019/1021 in concentrazioni superiori a quelle indicate nell'allegato IV stesso regolamento.

La ditta ritira e tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi.

Come da autorizzazione vigente, i rifiuti ammessi alla produzione del prodotto in oggetto sono

CODICE EER	DESCRIZIONE
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia
100102	Ceneri leggere di carbone
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 100116
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100903	Scorie di fusione
190112	Ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113

La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi, così come disposto dall'AIA vigente e dettagliato nel "Protocollo di Gestione dei Rifiuti" della ditta.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti

L'impianto è autorizzato all'effettuazione delle operazioni R5 e R13 come operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del d. lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. L'operazione di produzione dell'EoW in oggetto si configura come operazione "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche".

Le operazioni sono compiutamente descritte al quadro B dell'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Tali operazioni sono riconducibili a fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata; a valle delle verifiche analitiche il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti (materiali naturali, EoW, anche provenienti da terzi, sottoprodotti); per i rifiuti di ceneri non viene effettuato alcun trattamento preliminare, ma sono direttamente inviati all'impianto blender per la miscelazione a freddo con aggregati ottenuti dal trattamento delle scorie, cemento/calce/leganti bituminosi ed acqua.

c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario

La ditta è dotata di un sistema di selezione granulometrica post-frantumazione in grado di assicurare una suddivisione delle granulometrie necessarie per assicurare e gestire il processo di fabbrica per la produzione degli EoW nel rispetto delle condizioni richiamate dalle norme specifiche. Si veda a proposito quanto riportato nelle "Condizioni per l'EoW", lettera a) e lettera d).

d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso

La ditta ha in essere un Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza ai sensi delle norme UN EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

Il sistema di gestione dei rifiuti è codificato all'interno del Protocollo di Gestione Rifiuti che riguarda anche la procedura di caratterizzazione e di accettazione dei rifiuti in ingresso, i tempi

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

e le modalità stoccaggio degli stessi, le verifiche ambientali e prestazionali effettuate ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e la verifica del rispetto delle norme tecniche di settore.

e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità

La ditta redige la Dichiarazione di Conformità del prodotto, redatta avendo cura di prevedere i contenuti del modello previsto dall'allegato DDS 23/09/2021 n. 12584 di Regione Lombardia, per ogni lotto di EoW prodotto. La stessa viene inoltre conservata in copia in azienda.

2.2.1 Adempimenti POPs-REACH-CLP per l'EoW "AGGREGATI LEGATI"

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
ADEMPIMENTI POPs:				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW Sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All.IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma). Possono essere esclusi: 4. per origine del rifiuto 5. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 6. tramite analisi chimiche specifiche	POPs	Possono essere presenti POPs nei materiali in ingresso. Sulla base delle procedure di omologa adottate dalla DI.MA. Srl, i POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 non possono essere presenti nei materiali in ingresso in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento stesso. Sono effettuate verifiche in fase di omologa: Compilazione scheda di omologa e verifica analitica da parte del produttore/detentore e/o da parte della DI.MA. Srl.

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	Possono essere presenti POPs nei materiali in ingresso. Sulla base delle procedure di omologa adottate dalla DI.MA. Srl, i POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 non possono essere presenti nei materiali in ingresso in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento stesso. Sono effettuate verifiche in fase di omologa: Compilazione scheda di omologa e verifica analitica da parte del produttore/detentore e/o da parte della DI.MA. Srl.
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All.I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	Considerate le informazioni relative a: Rifiuti in ingresso sottoposti alle operazioni di recupero Materiali di acquisto utilizzati (schede di sicurezza) Ciclo produttivo aziendale Non sono presenti nei materiali in ingresso POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento. Inoltre, durante il processo di recupero e produzione del prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO - processo di natura meccanica - non sono aggiunte intenzionalmente, né si formano, sostanze che si configurano come POPs.
ADEMPIMENTI REACH-CLP per l'EOW:				
IDENTITA'				
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	art. 3(1), art.3(2) art. 3 (3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia:	REACH-CLP	Il materiale recuperato si definisce "Prodotto" CONGLOMERATO CEMENTIZIO; è un prodotto granulare legato con legante idraulico, derivante dalle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (scorie, ceneri leggere e pesanti) come autorizzate presso l'impianto.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
		<ul style="list-style-type: none"> • monocomponente • multicomponente • UVCB <p>Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1)</p> <p>Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)</p>		<p>Il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è costituito in particolare da aggregato artificiale/industriale cui viene aggiunto cemento o calce ed acqua; il conglomerato cementizio è prodotto presso l'impianto con dosaggio in peso e aggregazione meccanica dei singoli componenti; il dosaggio dell'acqua è in funzione dell'umidità propria dell'aggregato in modo da raggiungere il contenuto ottimale nel prodotto.</p> <p>Il "Prodotto" CONGLOMERATO CEMENTIZIO, in considerazione del fatto che la forma e la dimensione degli aggregati utilizzati, influenzano le prestazioni per gli usi specifici, è definito articolo. Infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.</p> <p>DI.MA. Srl produce conglomerati cementizi in cui sono utilizzati aggregati artificiali/industriali con forma e dimensione deliberatamente definita durante il processo produttivo per soddisfare gli standard di aggregati riconosciuti, come le norme UNI EN 12620:2008 e UNI EN 13242:2008.</p> <p>Inoltre il "Prodotto" CONGLOMERATO CEMENTIZIO deve essere rispondente alla norma tecnica UNI EN 14227:2013, la quale richiede la conformità alla norma UNI EN 933-1 per determinarne la distribuzione granulometrica.</p> <p>In fase di lavorazione, al prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO, può essere aggiunto materiale inerte (EoW) ottenuto dal trattamento interno di altri rifiuti o materiali acquistati come naturali (materiali di cava), come sottoprodotti o come EoW prodotti da terzi, già conformi, qualora applicabile, ai dettami del Regolamento REACH.</p>

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA				
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	Il “Prodotto” CONGLOMERATO CEMENTIZIO, in considerazione del fatto che la forma e la dimensione degli aggregati utilizzati, influenzano le prestazioni per gli usi specifici, è definito articolo. Infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione. Essendo qualificato come articolo, il prodotto è esonerato dalla registrazione.
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	Il “Prodotto” CONGLOMERATO CEMENTIZIO, in considerazione del fatto che la forma e la dimensione degli aggregati utilizzati, influenzano le prestazioni per gli usi specifici, è definito articolo. Infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione. Essendo qualificato come articolo, il prodotto è esonerato dalla registrazione.
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	Per i componenti del prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO derivanti dal processo di recupero dei rifiuti, la valutazione non è dovuta in quanto esentati dagli obblighi di registrazione. Per le materie prime di acquisto aggiunte intenzionalmente durante il processo di produzione dell'EoW (cemento, nello specifico), la valutazione è in capo ai fornitori delle stesse e verificabile dalle relative Schede Dati di Sicurezza.
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	Per i componenti del prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO derivanti dal processo di recupero dei rifiuti, la valutazione non è dovuta in quanto esentati dagli obblighi di registrazione. Per le materie prime di acquisto aggiunte intenzionalmente

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
				durante il processo di produzione dell'EoW (cemento, nello specifico), la valutazione è in capo ai fornitori delle stesse e verificabile dalle relative schede di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE ETICETTATURA ED IMBALLAGGIO				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, all. VI	CLP	Il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è un prodotto classificato pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
7	Etichettatura	Artt.23,29,30,31,33	CLP	Il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è un prodotto classificato pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
8	Imballaggio	Art 35	CLP	Il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è immesso sul mercato non imballato (sfuso).
SCHEDE DATI DI SICUREZZA				
Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 (1) a)	REACH	Scheda Dati di Sicurezza obbligatoria. Il CONGLOMERATO CEMENTIZIO è un prodotto classificato pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero moltopersistente e moltobioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 (1) b)	REACH	Non pertinente. Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO non contiene sostanze considerate PBT o vPvB.
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 (1) c)	REACH	Non pertinente. Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo ed i risultati delle analisi chimiche effettuate, il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO non contiene sostanze SVHC riportate in candidate list in concentrazione $\geq 0.1\%$ p/p.

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'Al. Il Regolamento REACH				
il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3) a)	REACH	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3) b)	REACH	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.	Art. 31 (3) c)	REACH	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamenti CLP				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
15	a) ≥ 0,1 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1,1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
16	b) ≥ 0,01 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
17	c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico < 0,1 %,	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
18	d) ≥ 0,1 % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE				

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
20	Sostanze SVHC≥0,1%	Art. 59 (10) https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo ed i risultati delle analisi chimiche effettuate, il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO non contiene sostanze SVHC riportate in candidate list in concentrazione ≥ 0.1% p/p.
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art.58 https://echa.europa.eu/it/authorisation-list	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, ed i risultati delle analisi chimiche effettuate, il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO non contiene sostanze soggette ad autorizzazione in base all'Allegato XIV del REACH.
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art.67 https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, ed i risultati delle analisi chimiche effettuate, non sono previste restrizioni relative al prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO o ai suoi componenti in base all'Allegato XVII del REACH. Solo per il componente cemento sono previste restrizioni (punto 47 dell'Allegato XVII del REACH).
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles	REACH	Il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO non contiene sostanze rilasciate intenzionalmente.
NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art.39,40	CLP	Il CONGLOMERATO CEMENTIZIO è un prodotto classificato pericoloso ai sensi del Reg. CLP. Per i suoi componenti è stato verificato che: <ul style="list-style-type: none"> - L'aggregato industriale/artificiale è esentato dagli obblighi di registrazione ed è classificato non pericoloso, pertanto la Notifica CLP non è dovuta. - Cemento: l'adempimento di Notifica CLP, qualora prevista, è in capo al produttore.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art.45 D.lgs 65/2003 https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi	CLP	Il CONGLOMERATO CEMENTIZIO è un prodotto classificato pericoloso ai sensi del Reg. CLP. Pertanto verrà trasmessa la Notifica all'Archivio Preparati pericolosi.
26	Notifica al database EUCentro Antiveneni PCN (Poison CenterNotification)	https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal	CLP	Il CONGLOMERATO CEMENTIZIO è un prodotto classificato pericoloso ad uso industriale. Stante l'uso industriale del prodotto, verrà effettuata la Notifica PCN.
27	UFI (Unique FormulaIdentifier)	All. VIII https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator	CLP	L'UFI verrà individuato contestualmente alla trasmissione della Notifica PCN.
OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI				
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	Tutti i documenti pertinenti sono conservati presso l'archivio aziendale.
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	Tutti i documenti pertinenti sono conservati presso l'archivio aziendale.
NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD)				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 https://echa.europa.eu/it/scip-database	WFD	Il prodotto CONGLOMERATO CEMENTIZIO non contiene sostanze rilasciate intenzionalmente.

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
ADEMPIMENTI POPs:				
1	Sono presenti nei rifiuti (sostanze, miscele o articoli) di partenza per la produzione dell'EOW Sostanze incluse nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE s.m.i.?	art. 4 (4), art. 7 (2) art 7 (3), art. 7(4) a), art. 7(4) b), All.IV-V POPs. Risulta necessario una raccolta di informazioni e/o analisi da parte del produttore del rifiuto. Questa valutazione è in parte (mancano alcune sostanze) inclusa nella valutazione POPs hazard per le sostanze specificate nella decisione 955/2014/UE, per la classificazione dei rifiuti. Per gli articoli bisogna avere le informazioni dai produttori (ad esempio per ritardanti di fiamma). Possono essere esclusi: 7. per origine del rifiuto 8. per valutazioni che quantificano una concentrazione inferiore a quella prevista 9. tramite analisi chimiche specifiche	POPs	Possono essere presenti POPs nei materiali in ingresso. Sulla base delle procedure di omologa adottate dalla DI.MA. Srl, i POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 non possono essere presenti nei materiali in ingresso in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento stesso. Sono effettuate verifiche in fase di omologa: Compilazione scheda di omologa e verifica analitica da parte del produttore/detentore e/o da parte della DI.MA. Srl.
2	Le quantità di sostanze POPs identificate nei rifiuti di partenza, che daranno origine all'EOW, sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV?	art 7 (4) a) Se sono inferiori al limite possono essere recuperati o smaltiti in conformità della legislazione europea Se non sono inferiori ai limiti previsti dall'allegato IV, il RIFIUTO, dovrà essere smaltito e/o recuperato SOLO secondo le indicazioni dell'allegato V parte 1 o parte 2	POPs	Possono essere presenti POPs nei materiali in ingresso. Sulla base delle procedure di omologa adottate dalla DI.MA. Srl, i POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 non possono essere presenti nei materiali in ingresso in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento stesso. Sono effettuate verifiche in fase di omologa: Compilazione scheda di omologa e verifica analitica da parte del produttore/detentore e/o da parte della DI.MA. Srl.

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
3	Nel EOW finale (sostanze, miscela o articolo) sono presenti delle tracce?	art. 3, art 4 b). All.I-II. Se sono presenti delle tracce devono essere conformi a quanto indicato nell'allegato I e II. Sono previste delle deroghe e dei limiti. Non si applica invece, a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima	POPs	Considerate le informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> - Rifiuti in ingresso sottoposti alle operazioni di recupero - Materiali di acquisto utilizzati (schede di sicurezza) - Ciclo produttivo aziendale Non sono presenti nei materiali in ingresso POPs di cui all'allegato IV del Reg. UE 1021/2019 in concentrazioni superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento. Inoltre, durante il processo di recupero e produzione del prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO - processo di natura meccanica - non sono aggiunte intenzionalmente, né si formano, sostanze che si configurano come POPs.
ADEMPIMENTI REACH-CLP per l'EOW:				
IDENTITA'				
1	Individuare se il materiale recuperato è una sostanza, una miscela o un articolo	art. 3(1), art.3(2) art. 3 (3) REACH, art.2(7), art. 2(8) CLP Verificare se si è in presenza di sostanza, miscela, articolo e se sostanza, definirne la tipologia: <ul style="list-style-type: none"> • monocomponente • multicomponente • UVCB Orientamenti all'identificazione e alla denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP (LG ECHA maggio 2017 Versione2.1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH-CLP	Il materiale recuperato si definisce "Prodotto" CONGLOMERATO BITUMINOSO; è un prodotto granulare legato a freddo con leganti costituiti da emulsioni bituminose, derivante dalle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (scorie, ceneri leggere e pesanti) come autorizzate presso l'impianto. Il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è costituito in particolare da aggregato artificiale/industriale cui vengono aggiunti leganti a freddo; il conglomerato bituminoso è prodotto presso l'impianto con dosaggio in peso e aggregazione meccanica dei singoli componenti. Il "Prodotto" CONGLOMERATO BITUMINOSO, in considerazione del fatto che la forma e la dimensione degli aggregati utilizzati, influenzano le prestazioni per gli usi specifici, è definito articolo. Infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
				<p>funzione.</p> <p>DI.MA. Srl produce conglomerati bituminosi in cui sono utilizzati aggregati artificiali/industriali con forma e dimensione deliberatamente definita durante il processo produttivo per soddisfare gli standard di aggregati riconosciuti, come la norma UNI EN 13043:2006.</p> <p>Inoltre il "Prodotto" CONGLOMERATO BITUMINOSO deve essere rispondente alla norma tecnica UNI EN 13043, la quale richiede la conformità alla norma UNI EN 933-1 per determinarne la distribuzione granulometrica.</p> <p>In fase di lavorazione, al prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO, può essere aggiunto materiale inerte (EoW) ottenuto dal trattamento interno di altri rifiuti o materiali acquistati come naturali (materiali di cava), come sottoprodotti o come EoW prodotti da terzi, già conformi, qualora applicabile, ai dettami del Regolamento REACH.</p>
REGISTRAZIONE – VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA				
2	Registrazione	Art. 6 (1) Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate (LG ECHA, maggio 2010)	REACH	<p>Il "Prodotto" CONGLOMERATO BITUMINOSO, in considerazione del fatto che la forma e la dimensione degli aggregati utilizzati, influenzano le prestazioni per gli usi specifici, è definito articolo. Infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.</p> <p>Essendo qualificato come articolo, il prodotto è esonerato dalla registrazione.</p>

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
3	Esenzione dalla registrazione motivazione	Art. 2 (7) (a) All. IV Art. 2 (7) (b) All. V Art. 2 (7) (d) La documentazione (disponibile in azienda) a supporto deve darne l'evidenza oggettiva	REACH	Il "Prodotto" CONGLOMERATO BITUMINOSO, in considerazione del fatto che la forma e la dimensione degli aggregati utilizzati, influenzano le prestazioni per gli usi specifici, è definito articolo. Infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione. Essendo qualificato come articolo, il prodotto è esonerato dalla registrazione.
4	Valutazione della sicurezza chimica (CSA/CSR)	Art. 14	REACH	Per i componenti del prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO derivanti dal processo di recupero dei rifiuti, la valutazione non è dovuta in quanto esentati dagli obblighi di registrazione. Per le materie prime di acquisto aggiunte intenzionalmente durante il processo di produzione dell'EoW (leganti bituminosi, nello specifico), la valutazione è in capo ai fornitori delle stesse e verificabile dalle relative Schede Dati di Sicurezza.
5	Valutazione PBT o vPvB	All. XIII	REACH	Per i componenti del prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO derivanti dal processo di recupero dei rifiuti, la valutazione non è dovuta in quanto esentati dagli obblighi di registrazione. Per le materie prime di acquisto aggiunte intenzionalmente durante il processo di produzione dell'EoW (leganti bituminosi, nello specifico), la valutazione è in capo ai fornitori delle stesse e verificabile dalle relative schede di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO				
6	Classificazione CLP	All. I parte 2 – 5, all. VI	CLP	Il CONGLOMERATO BITUMINOSO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
7	Etichettatura	Artt.23,29,30,31,33	CLP	Il CONGLOMERATO BITUMINOSO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
8	Imballaggio	Art 35	CLP	Il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è immesso sul mercato non imballato (sfuso).
SCHEDE DATI DI SICUREZZA				
Obbligo di fornire una SDS secondo il REACH				
9	a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP	Art. 31 (1) a)	REACH	Non pertinente. Il CONGLOMERATO BITUMINOSO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
10	b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero moltopersistente e moltobioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;	Art.31 (1) b)	REACH	Non pertinente. Considerate le conoscenze delle materie prime e del ciclo produttivo, il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO non contiene sostanze considerate PBT o vPvB.
11	c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).	Art. 31 (1) c)	REACH	Non pertinente. Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo ed i risultati delle analisi chimiche effettuate, il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO non contiene sostanze SVHC riportate in candidate list in concentrazione $\geq 0.1\%$ p/p.
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo l'Al. II Regolamento REACH				
Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:				
12	a) in una concentrazione individuale $\geq 1\%$ in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale $\geq 0,2\%$ in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure	Art. 31 (3) a)	REACH	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
13	b) in una concentrazione individuale $\geq 0,1\%$ in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);	Art. 31 (3) b)	REACH	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
14	c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.	Art. 31 (3) c)	REACH	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
Obbligo di fornire una SDS su richiesta secondo il Regolamenti CLP				
Miscele non destinate alla "vendita al pubblico", si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull'etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:				
15	a) $\geq 0,1\%$ di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
16	b) $\geq 0,01\%$ di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
17	c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico < 0,1 %,	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
18	d) ≥ 0,1 % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
19	e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose: - classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro	All. II 2.10	CLP	Non applicabile perché il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO è definito articolo; infatti la forma, la superficie ed il disegno determinano la sua funzione.
VERIFICA DELLE SOSTANZE SVHC- RESTRIZIONI – AUTORIZZAZIONI - NOTIFICHE				
20	Sostanze SVHC ≥ 0,1%	Art. 59 (10) https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO non contiene sostanze SVHC riportate in candidate list in concentrazione ≥ 0.1% p/p.
21	Sostanze incluse nell'allegato XIV (Autorizzazione)	Art. 58 https://echa.europa.eu/it/authorisation-list	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO non contiene sostanze soggette ad autorizzazione in base all'Allegato XIV del REACH.
22	Sostanze incluse nell'allegato XVII (Restrizioni)	Art. 67 https://echa.europa.eu/it/substances-	REACH	Considerate le conoscenze delle materie prime, del ciclo produttivo, non sono previste restrizioni relative al prodotto

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
		restricted-under-reach		CONGLOMERATO BITUMINOSO o ai suoi componenti in base all'Allegato XVII del REACH.
23	Notifica delle sostanze SVHC presenti nell'articolo	Art. 7 (2) https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles	REACH	Il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO non contiene sostanze rilasciate intenzionalmente.
NOTIFICHE ALL'ECHA E ISS				
24	Notifica al database C&L della classificazione	Art.39,40	CLP	Non applicabile. Il CONGLOMERATO BITUMINOSO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
25	Notifica al database di ISS Archivio preparati pericolosi	Art.45 D.lgs 65/2003 https://www.iss.it/archivio-preparati-pericolosi	CLP	Non applicabile. Il CONGLOMERATO BITUMINOSO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
26	Notifica al database EUCentro Antiveleni PCN (Poison Center Notification)	https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/echa-submission-portal	CLP	Non applicabile. Il CONGLOMERATO BITUMINOSO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
27	UFI (Unique Formula Identifier)	All. VIII https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/ufi-generator	CLP	Non applicabile. Il CONGLOMERATO BITUMINOSO è un prodotto classificato non pericoloso ai sensi del Reg. CLP.
OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI				
28	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.36 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti REACH per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	REACH	Tutti i documenti pertinenti sono conservati presso l'archivio aziendale.

- Progettazione impianti di recupero e smaltimento rifiuti
- Consulenza ambientale
- Sviluppo pratiche autorizzative, V.I.A., Verifiche di V.I.A., etc
- Pratiche Albo Nazionale Gestori Ambientali
- Perizie Tecniche automezzi
- Consulenza A.D.R., Sicurezza sul lavoro, Antincendio, Sistemi di Gestione

ADEMPIMENTI POPs-REACH-CLP per l'EOW: CONGLOMERATO BITUMINOSO				
n.	Adempimenti	Riferimenti/note	Reg.	Esito (sintetico) delle valutazioni di DI.MA. Srl
29	Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni	Art.49 Obbligatorio la conservazione delle informazioni di verifica degli adempimenti CLP per almeno 10 anni dalla produzione dell'ultima fornitura	CLP	Tutti i documenti pertinenti sono conservati presso l'archivio aziendale.
NOTIFICA PREVISTA DALLA DIRETTIVA RIFIUTI (WFD)				
30	Database SCIP	Direttiva 851/2018 art. 9(1) e 9(2) Dal 5 gennaio 2021 https://echa.europa.eu/it/scip-database	WFD	Il prodotto CONGLOMERATO BITUMINOSO non contiene sostanze rilasciate intenzionalmente.